



ASSOCIAZIONE AMICI DELL'I.C. REGINA ELENA

STATUTO

Art. 1 - Denominazione, sede e durata



È costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata "Associazione Amici dell'I.C. Regina Elena" o anche, in forma abbreviata "Associazione Amici dell'ICRE" (di seguito la "Associazione"), con sede legale in Roma, Via Puglie 31, presso l'Istituto Comprensivo Regina Elena (di seguito lo "Istituto" o indifferentemente "ICRE").

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative ed amministrative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

L'Associazione ha durata illimitata, salvo i casi di scioglimento anticipato e liquidazione di cui all'art. 22.

Art. 2 - Scopo

L'Associazione, nel perseguire finalità di promozione sociale e culturale e nel concorrere alla costruzione di un solido senso civico, agisce nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana ed è basata sulla partecipazione attiva.

L'Associazione ha struttura democratica, indipendente da partiti o movimenti politici e/o confessionali.

Le attività dell'Associazione si basano sulla volontà dei soci di riunirsi e di collaborare tra loro, con la scuola, con altre associazioni e gli enti preposti al fine di raggiungere obiettivi comuni.

Lo scopo dell'Associazione è contribuire all'attività della scuola e della comunità dei propri figli con proposte ed iniziative finalizzate al miglioramento della qualità dell'offerta formativa, culturale, sportiva, sociale, artistica ed educativa del territorio.

In particolare, l'Associazione intende:

- a) valorizzare la storia e le finalità della scuola, soprattutto in nome della pace, della multietnicità, dell'intercultura e dell'incontro;
- b) rispettare le disabilità e favorire percorsi di sensibilizzazione e conoscenza, che portano all'inclusione, all'accoglienza ed all'autonomia;
- c) rispettare le differenze culturali, di origine, di identità, di idee e riconoscerle come opportunità di crescita e di arricchimento;
- d) favorire la collaborazione tra scuola e famiglia, stimolando una presenza attiva delle famiglie all'interno della scuola e la loro partecipazione alle iniziative dell'Istituto scolastico;
- e) progettare e collaborare alla realizzazione di attività a sostegno del successo scolastico, formativo e personale degli alunni ed ex-alunni dell'Istituto;
- f) attivare negli alunni ed ex alunni la continuità della vita comunitaria, culturale e intellettuale, secondo i valori della democrazia, della partecipazione, della socializzazione e del pluralismo;

- g) suscitare negli alunni ed ex alunni lo spirito associativo, di collaborazione e di amicizia affinché diano il loro contributo a uno sviluppo pacifico, aperto e socio-culturalmente integrato della società e della comunità che vive intorno all'Istituto;
- h) operare attivamente per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale, per il pieno sviluppo della personalità degli alunni ed ex-alunni nel percorso dei loro studi e delle loro future attività professionali;
- i) accrescere il legame di comunità attraverso l'interazione con il territorio (quartiere, municipio, città) e la partecipazione alla rete delle associazioni.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo:

- promuovere l'interazione tra genitori e scuola;
- promuovere ed organizzare attività ludiche, artistiche, culturali, sportive, educative e formative riferibili sia ai ragazzi in età scolare e della scuola materna, sia agli adulti frequentanti la scuola;
- realizzare mostre, manifestazioni, convegni, incontri, spettacoli, visite guidate, gare sportive, attività extrascolastiche ed altre iniziative coerenti con le finalità dell'Associazione e dell'Istituto;
- collaborare ad iniziative culturali di ogni genere proposte da istituzioni ed associazioni culturali, Enti Pubblici, istituzioni sopranazionali e organizzazioni internazionali;
- stipulare protocolli d'intesa e accordi finalizzati a specifici eventi culturali, artistici e sociali;
- supportare i giovani nello studio con iniziative specifiche quali, ad esempio, l'organizzazione e la promozione di corsi, la creazione di borse di studio, l'attribuzione di premi di studio e altre forme di sovvenzione;
- agevolare e contribuire lo sviluppo di una cultura moderna ed internazionale, aiutando la scuola nel potenziamento e nell'uso della biblioteca scolastica, nello sviluppo degli strumenti informatici e multimediali, nella dotazione di supporti musicali, artistici e sportivi;
- sviluppare la conoscenza nei bambini e nei ragazzi di altre lingue attraverso l'organizzazione e la promozione di corsi, l'organizzazione di scambi didattici e culturali con altre scuole estere, la ricerca e la fornitura di mezzi per lo studio delle lingue quali libri, supporti audio video ed informatici;
- agevolare l'inserimento e l'integrazione nella scuola di bambini e ragazzi stranieri, attraverso l'organizzazione di momenti di incontro, corsi di lingua italiana, fornitura di strumenti di apprendimento;
- aiutare l'integrazione nella scuola di bambini e ragazzi diversamente abili, attraverso l'organizzazione di momenti di incontro anche con i genitori, la fornitura di tutti gli strumenti di sviluppo dell'apprendimento siano essi librari, audio, video, informatici, artistici e sportivi;
- collaborare con la Dirigenza Scolastica, il Corpo Docente, l'Amministrazione Comunale e tutti gli enti coinvolti nella gestione della scuola;
- sostenere l'acquisto di beni e servizi destinati all'Istituto, nei limiti delle proprie risorse finanziarie;
- stipulare convenzioni con enti, associazioni e realtà culturali, commerciali e produttive per la fornitura di servizi a favore degli alunni dell'Istituto ed in generale della comunità scolastica;
- concludere contratti ed accordi con altre associazioni, prendere in locazione o in comodato d'uso locali e attrezzature;

- avanzare proposte agli Enti Pubblici, agli uffici scolastici e ai privati per una adeguata programmazione culturale della scuola e del territorio e per l'eventuale gestione sociale degli impianti e degli spazi della scuola anche in orario non scolastico;
- promuove iniziative di raccolta fondi per contribuire alla realizzazione delle iniziative istituzionali.

L'Associazione non potrà svolgere attività commerciali, se non in via accessoria, marginale e strumentale al perseguimento delle proprie finalità.

Essa potrà ricevere contributi e liberalità da chiunque, anche sotto forma di sponsorizzazioni e patrocinio.

L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività utile e necessaria al conseguimento dello scopo sociale.

Art. 3 – Requisiti, Ammissione e Categorie di Soci

3.1 L'Associazione è aperta ai genitori degli alunni ed ex alunni dell'ICRE (e coloro che, legalmente o di fatto, esercitano la potestà genitoriale sugli stessi), ai loro familiari ed ex-docenti dell'Istituto che possano, per particolari qualità personali e/o professionali, contribuire in modo significativo al conseguimento dello scopo sociale.

3.2 Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, le loro competenze e le loro conoscenze.

Ferme restando le modalità di ammissione dei Soci onorari, come di seguito indicate, chiunque intende essere ammesso all'Associazione in qualità di socio deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, nonché i recapiti telefonici e di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'ammissione del nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

3.3 Sono ammesse a far parte dell'Associazione le seguenti categorie di soci:

- **Soci fondatori:** i genitori degli alunni ed ex-alunni dell'ICRE (e coloro che, legalmente o di fatto, esercitano la potestà genitoriale sugli stessi) che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, hanno sottoscritto l'atto di costituzione e creato l'Associazione e si sono fatti economicamente carico di tutte le spese necessarie all'avvio della stessa, contribuendo inoltre in prima persona all'attività dell'Associazione.

I soci fondatori sono eleggibili alle cariche sociali.

- **Soci ordinari:** gli ex-alunni maggiorenni, i genitori (e coloro che, legalmente o di fatto, esercitano la potestà genitoriale) degli alunni ed ex-alunni dell'ICRE che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, hanno aderito alla stessa e contribuiscono alla sua attività. I soci ordinari sono eleggibili alle cariche sociali.

- **Soci alunni ed ex alunni minorenni:** tutti gli alunni e gli ex-alunni minorenni dell'ICRE.

I soci appartenenti a questa categoria possono partecipare ed hanno diritto di voto nell'Assemblea facendosi rappresentare da uno dei propri genitori o da uno tra coloro i quali esercitano legalmente sul medesimo la potestà genitoriale. I soci appartenenti a questa categoria non sono eleggibili alle cariche sociali.

- **Soci sostenitori:** i soci ordinari che contribuiscono in modo significativo, con la propria attività personale o mediante un versamento pari o superiore all'importo minimo fissato dal Consiglio Direttivo, all'attività dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può deliberare, in casi particolari, l'ammissione come soci sostenitori di persone o enti anche non aventi i requisiti richiesti per i soci ordinari.

I soci sostenitori sono eleggibili alle cariche sociali.

- **Soci onorari:** le persone che hanno contribuito in modo determinante all'attività dell'Associazione e dell'Istituto (ivi compresi i genitori di ex-alunni e i docenti in pensione dell'Istituto), ovvero ritenute idonee dal Consiglio Direttivo per validi motivi sociali, culturali o ambientali, economici o di impegno politico e sociale. La nomina, proposta dal Consiglio Direttivo, è deliberata dall'Assemblea a scrutinio segreto. I Soci onorari sono eleggibili alle cariche sociali.

Art. 4 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso volontario, da esercitarsi mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo;
- 2) per omesso pagamento della quota associativa, dopo sei mesi dalla scadenza fissata dal Consiglio Direttivo per il relativo pagamento;
- 3) per comportamento che possa arrecare danno all'immagine dell'Associazione e/o dell'Istituto o comunque contrastante con le loro finalità;
- 4) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- 5) per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 del Cod. Civ..

Al socio moroso non è riconosciuto il diritto di voto in Assemblea.

Nelle ipotesi indicate ai precedenti punti 3), 4) e 5), la decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I soci decaduti o receduti non possono pretendere la restituzione delle quote associative, né in alcun caso chiedere la divisione del patrimonio sociale.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

I soci sono obbligati:

- 1) ad osservare le norme dello statuto e le delibere adottate dagli organi sociali;
- 2) a versare la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, entro il termine da quest'ultimo indicato;
- 3) a svolgere le attività concordate dall'Assemblea;
- 4) a mantenere un comportamento degno nei confronti dell'Associazione e dell'Istituto.

I soci hanno diritto:

- 1) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, nei limiti di quanto specificato al precedente articolo 3;
- 3) ad accedere alle cariche associative, nei limiti di quanto specificato al precedente articolo 3;
- 4) a recedere in qualunque momento.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione, a ricevere informazioni sulle attività sociali, a formulare proposte progettuali da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Associandosi tutti i soci si impegnano a tutelare e promuovere gli interessi e le finalità dell'Associazione, a diffondere quanto più possibile i valori di cui l'Associazione si fa promotrice, a comunicare agli altri membri l'eventuale partecipazione ad attività esterne a quelle dell'Associazione.

I progetti ideati o realizzati dall'Associazione sono di esclusiva proprietà dell'Associazione e potranno essere trasferiti o utilizzati da terzi solo previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Salvo espresso diverso accordo scritto, spetta all'Associazione la titolarità dei diritti relativi alle opere create, sviluppate o comunque realizzate per l'Associazione stessa dai soci o con la loro collaborazione (ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale ed i diritti di sfruttamento delle opere dell'ingegno).

Art. 6 - Gratuità delle prestazioni

Le prestazioni dei soci sono volontarie ed a titolo gratuito.

L'Associazione può, inoltre, avvalersi, per il raggiungimento dello scopo associativo, di prestazioni di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, o corrispondere compensi per cessioni di diritti di proprietà intellettuale o di opere per l'ingegno, rese da terzi oltre che da soci.

La decisione sull'assunzione di personale dipendente o sulla collaborazione di prestatori di lavoro autonomo è di competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a) dal patrimonio messo a disposizione dai soci fondatori;
- b) dalle quote associative e dai contributi annuali dei soci;
- c) da donazioni, elargizioni, lasciti o contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
- d) dalla partecipazione a bandi e progetti nazionali ed internazionali;
- e) dai proventi derivanti dalle iniziative attuate o promosse dall'Associazione.

L'Associazione, per far fronte alle proprie iniziative, potrà ricevere prestiti temporanei da parte dei soci nel rispetto del principio di gratuità di cui al successivo articolo 6.

Art. 8 – Obbligazioni

Ai sensi dell'articolo 38 del Cod. Civ. delle obbligazioni assunte con i terzi risponde il patrimonio sociale nonché, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'ente associativo.

Art. 9 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario generale;
- e) il Tesoriere.



Art. 11 - Assemblea dei soci

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. L'Assemblea è convocata dallo stesso Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto preventivo e del bilancio o rendiconto consuntivo dell'anno precedente, per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi. L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci.

L'Assemblea è convocata con preavviso di almeno 8 (otto) giorni, mediante comunicazione - che indica luogo, data e ora e ordine del giorno della riunione - da inviarsi a mezzo di posta elettronica agli indirizzi comunicati dai soci all'atto dell'iscrizione all'Associazione o *whatsapp* ai numeri telefonici comunicati dai soci e mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione (laddove esistente).

Nel caso in cui l'Associazione sia costituita da un numero di soci aventi diritto di voto pari o inferiore a 15 (quindici), in mancanza di formale convocazione l'Assemblea è legittimamente costituita e delibera validamente quando sono presenti tutti i soci e la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e dei componenti dell'eventuale organo di controllo e gli assenti siano stati informati della riunione e non si oppongono alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi collegati tra loro in audioconferenza o videoconferenza, purché sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio non può avere più di una delega.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione ovvero in seconda convocazione, tanto l'Assemblea ordinaria quanto quella straordinaria, saranno validamente costituite quando è presente o rappresentato 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria per le modifiche statutarie, preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 11 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea, deliberando su proposta del Consiglio Direttivo:

- approva il bilancio o rendiconto preventivo ed il bilancio o rendiconto consuntivo, nonché la relazione sull'attività svolta, determinando la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- delibera sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, nonché su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera in merito alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulla base delle liste presentate a norma del successivo articolo 13, nonché in merito alla loro eventuale revoca;
- delibera in merito allo scioglimento anticipato e alla relativa devoluzione del patrimonio residuo;
- delibera in merito alla nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art. 12 - Svolgimento dei lavori dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza di questo, dal Vicepresidente (qualora nominato) o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano tra i presenti, o in mancanza dalla persona designata dai presenti.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un succinto verbale da trascriversi nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario generale o, in mancanza di questo, da una persona nominata dal Presidente stesso che svolgerà le funzioni di segretario.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri, in base al numero stabilito dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti, secondo il procedimento di seguito indicato, sulla base di 2 (due) liste presentate, l'una dai soci fondatori e l'altra dai soci ordinari e sostenitori, in cui i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo.

Le liste dovranno essere consegnate al Segretario almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'Assemblea.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità, dovrà possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2382 del Cod. Civ. e dovrà accettare espressamente la candidatura. Non potranno essere eletti in seno al Consiglio Direttivo coloro i quali abbiano incarichi di natura dirigenziale e/o professionale all'interno dell'Istituto.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Dalla lista presentata dai soci fondatori risulteranno eletti coloro i quali hanno raggiunto il maggior numero di preferenze sino ad arrivare alla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo in base al numero stabilito dall'Assemblea.

Dalla lista presentata dalle altre categorie di soci risulteranno eletti coloro i quali hanno raggiunto il maggior numero di preferenze, sino ad arrivare a nominare i restanti componenti del Consiglio Direttivo in base al numero stabilito dall'Assemblea.

In caso di presentazione di un'unica lista e questa abbia riportato voti, risulteranno eletti i candidati dell'unica lista presentata purché nella stessa siano presenti in numero sufficiente i soci fondatori.

Per assicurare la permanenza in carica del numero dei componenti indicato dall'Assemblea, il membro decaduto o dimissionario verrà sostituito dal soggetto primo dei non eletti appartenenti alla medesima lista avente le caratteristiche di eleggibilità, mediante cooptazione da parte del Consiglio Direttivo e tale nomina dovrà essere confermata dall'Assemblea alla prima riunione utile.

Non sarà necessaria la conferma da parte dell'Assemblea in caso di sostituzione in seno al Consiglio Direttivo di un socio fondatore con altro socio fondatore.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni ovvero per dimissioni volontarie o in caso di perdita della qualità di socio.

Nel caso sia esaurito il numero dei soggetti non eletti che hanno ricevuto voti o in caso di indisponibilità da parte dell'interessato, l'Assemblea deve provvedere a ridurre il numero dei membri del Consiglio Direttivo ovvero alla nomina di nuovi membri.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, eventualmente uno o più Vicepresidenti, che sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento, un Segretario generale ed il Tesoriere eventualmente anche nella persona del Segretario generale.

Il Presidente può essere nominato solo tra i Soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano almeno due dei suoi membri ed è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta - che indica luogo, data e ora e ordine del giorno della riunione - da inviarsi a mezzo di posta elettronica o *whatsapp* agli indirizzi o recapiti telefonici comunicati dagli interessati. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato a tutti i membri ed ai componenti dell'eventuale organo di controllo almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

In mancanza di formale convocazione il Consiglio Direttivo delibera validamente quando sono presenti tutti i suoi membri e i componenti dell'eventuale organo di controllo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Le delibere del Consiglio Direttivo sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Le riunioni possono svolgersi anche in più luoghi, collegati tra loro in audioconferenza o videoconferenza.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un succinto verbale da trascriversi nell'apposito libro dei verbali che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

Art. 14 - Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dello scopo associativo, nulla escluso o eccettuato.

È compito del Consiglio Direttivo:

- a) determinare le attività da svolgere per il raggiungimento dello scopo associativo;
- b) deliberare in ordine alla stipula di tutti gli atti e contratti e le convenzioni inerenti l'attività sociale e sulle liti che interessano l'Associazione;
- c) sottoporre all'Assemblea eventuali modifiche da apportare allo statuto;

- d) deliberare in ordine all'ammissione e alla esclusione dei soci;
- e) approvare la proposta di bilancio o rendiconto preventivo e di bilancio o rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione finale dell'Assemblea, assieme alla relazione annuale sull'attività svolta;
- f) stabilire l'entità del contributo annuale associativo per le varie categorie di soci e delle quote di ingresso dei nuovi soci;
- g) amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- h) istituire commissioni o gruppi di lavoro;
- i) assistere il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni;
- j) formulare proposte all'Assemblea;
- k) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Le funzioni del Consiglio Direttivo di cui alle lettere a) e b) possono essere delegate al Presidente o a taluno dei componenti, fermo restando le funzioni di indirizzo sulle attività dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro appositamente nominati tra soci e non soci e può essere coadiuvato, per particolari questioni, da esperti anche ove necessaria una remunerazione.

Art. 15 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. Il Presidente può essere rieletto senza numero massimo di mandati.

Il Presidente può disporre di un fondo per le spese di ordinaria amministrazione, secondo le disposizioni del bilancio o rendiconto preventivo approvato annualmente dall'Assemblea.


Art. 16 - Il Segretario generale

Il Segretario generale dell'Associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Il Segretario generale svolge attività di supporto dell'ufficio di presidenza, cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, aggiorna e cura la tenuta del libro dei soci, del libro delle adunanze dell'Assemblea e quello delle adunanze del Consiglio Direttivo.

Il Segretario generale può altresì svolgere la funzione di Tesoriere, qualora nominato anche per tale carica dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Il Tesoriere

Il Tesoriere dell'Associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Il Segretario generale può ricoprire contemporaneamente anche la carica di Tesoriere.



Il Tesoriere redige la proposta di bilancio o rendiconto preventivo e di bilancio o rendiconto consuntivo e cura la tenuta della contabilità sociale. Provvede anche alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese conformemente alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Organo di controllo

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, con durata in carica di 3 (tre) esercizi, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e di trasparente e corretta gestione contabile. Per tutto quanto non previsto si rinvia alla normativa di settore applicabile.

Art. 19 - Il bilancio o rendiconto

Ogni anno deve essere redatto, a cura del Tesoriere e del Consiglio Direttivo, il bilancio o rendiconto preventivo e il consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre rispettivamente all'esame dell'Assemblea per l'approvazione nei termini di legge.

L'esercizio amministrativo coincide con l'anno solare.

È vietata, sotto qualsiasi forma, la distribuzione di utili o di avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, salvi i casi previsti dalla legge.

Art. 21 - Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- il libro dei soci;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- i libri prescritti per la tenuta della contabilità sociale.

Tutti i libri sono consultabili dai soci, previa richiesta scritta e motivata concordando con la segreteria il giorno e l'ora in cui gli stessi saranno disponibili

Art. 21 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento, necessario o volontario, e la messa in liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea in seduta straordinaria con le maggioranze previste all'art. 12 del presente statuto, su proposta del Consiglio Direttivo.

La liquidazione è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dall'Assemblea, in conformità alle disposizioni di Legge vigenti al momento in cui ad essa si farà luogo.

L'eventuale attivo netto residuo del patrimonio comune sarà devoluto, su decisione a maggioranza semplice dell'Assemblea, all'Istituto o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità aventi analoghe finalità.

Art. 22 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia.